REGOLAMENTO (CEE) N. 847/77 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 1977

relativo all'organizzazione di un'indagine, negli anni 1977, 1978 e 1979, sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri ;

considerando che le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli non permettono, attualmente, di procedere a validi confronti e che è necessaria quindi un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi, così come è stato fatto nel 1974, nel 1975 e nel 1976 in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 677/74 (1), (CEE) n. 1103/75 (2) e (CEE) n. 1035/76 (3) ;

considerando che le difficoltà tecniche di un'indagine sui salari nell'agricoltura obbligano a limitarsi, per il momento, alle retribuzioni dei soli lavoratori agricoli fissi ;

considerando inoltre che, tenendo conto dei risultati già ottenuti, è opportuno limitare per il momento l'indagine alle informazioni sui lavoratori di sesso maschile, che rappresentano oltre il 90 % della manodopera agricola fissa ;

considerando che è possibile e più economico effettuare tale indagine esclusivamente per campione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione procede nel 1977, 1978 e 1979 ad un'indagine sulle retribuzioni di fatto dei lavoratori agricoli fissi, sulla base d'informazioni statistiche relative al mese di settembre, di ottobre o di novembre.

Articolo 2

L'indagine si estende a tutte le aziende che occupano lavoratori fissi e che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione e manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 3

L'indagine è effettuata per campione.

I datori di lavoro cui fanno capo le aziende figuranti nel campione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'indagine, secondo le modalità qui appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore fisso di sesso maschile, tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per il mese di settembre, di ottobre o di novembre 1977, 1978 e 1979, l'esistenza di erogazioni in natura, la natura dell'attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, nonché l'età e la qualifica professionale.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri.

In collaborazione con detti servizi la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità di trasmissione dei risultati alla Commissione stessa.

Articolo 6

I dati individuali raccolti nel quadro dell'indagine possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarli a scopi fiscali e comunicarli a terzi.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a reprimere qualsiasi infrazione :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma del presente articolo.

Articolo 7

Per l'esecuzione dell'indagine, gli Stati membri ricevono un contributo forfettario proporzionale al numero di aziende intervistate. Tale contributo viene imputato agli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

(1) GU n. L 83 del 28. 3. 1974, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 30. 4. 1975, pag. 2.
(3) GU n. L 118 del 5. 5. 1976, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN